

ALLEGATO N. 1 AL CODICE DEONTOLOGICO

Regolamento disciplinare

(da intendersi parte integrante del codice deontologico in quanto ad esso allegato)

Art. 1 - Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri valuta l'indegnità morale dei soci, i comportamenti dei soci scorretti sotto l'aspetto professionale e deontologico o nei confronti di altri soci o di organi sociali o contrastanti con norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 2 - Deferimento al Collegio dei Probiviri

Il deferimento di un socio al Collegio dei probiviri avviene a seguito di denuncia scritta da parte di altri soci od organi sociali. Nel caso di denuncia da parte di persone o istituzioni estranee all'Associazione, il deferimento avviene tramite il Consiglio Direttivo.

Tra le cause di deferimento di un socio al Collegio dei probiviri rientrano anche i comportamenti scorretti nella ricerca scientifica e le eventuali condanne irrogate dall'Autorità giudiziaria per comportamenti rilevanti anche sotto l'aspetto professionale e deontologico.

Art. 3 - Procedimento d'indagine

A seguito del deferimento il Presidente del Collegio dei probiviri convoca il Collegio. Se il Collegio decide che il deferimento è privo di fondamento, la denuncia viene archiviata. In caso contrario il Collegio invita il socio deferito a depositare, entro 30 giorni, note difensive e controdeduzioni.

Se il socio decide di non avvalersi di tale diritto, il Collegio prosegue in ogni caso l'indagine. Il Collegio, se lo ritiene utile, può richiedere il parere di un esperto. Il Collegio valuta il deferimento entro 30 giorni dal ricevimento o dal termine di presentazione della dichiarazione scritta da parte del socio e se trova elementi sufficienti per un eventuale provvedimento disciplinare procede con un'udienza disciplinare.

Art. 4 - Udienza disciplinare

La data e l'ora dell'udienza sono fissati dal Presidente a seguito di consultazione con le parti interessate. Le udienze hanno luogo nella sede scelta dal Collegio dei probiviri.

Se il socio deferito sceglie di non comparire il Collegio dei probiviri è autorizzato a procedere in sua assenza. Il socio deferito può essere accompagnato all'udienza da una persona di sua fiducia. Questa persona non può parlare in vece del socio, se quest'ultimo è assente.

L'udienza può essere rinviata per motivi di salute certificati da un medico per due volte dopodiché può continuare senza la presenza del socio deferito, che però ha diritto di rispondere per iscritto alle richieste prima che l'udienza stessa sia formalmente conclusa.

Il Presidente del Collegio dei probiviri presiede l'udienza. Ogni membro del Collegio ha il diritto di interrogare il socio deferito o la persona che l'accompagna nelle dovute forme e l'eventuale denunciante.

Alla conclusione dell'udienza il Collegio dei probiviri prende le proprie decisioni a maggioranza, con votazione segreta.

Art. 5 - Sanzioni

Il Collegio dei probiviri comunica la propria decisione, con l'eventuale indicazione delle sanzioni da comminare, mantenendo riservate le minute delle sue deliberazioni e motivando ogni decisione sempre in modo congruo.

Il Consiglio Direttivo deve irrogare le sanzioni determinate ed indicate dal Collegio dei probiviri; può tuttavia, per una sola volta, rimandare ai Probiviri una richiesta motivata di riesame delle stesse. La decisione definitiva non è appellabile; entro 20 giorni viene comunicata con motivazione all'interessato da parte del Presidente dell'Associazione.

Le sanzioni che il Collegio dei probiviri può determinare, in base alla gravità della violazione riscontrata e riconducibile al comportamento scorretto del socio, sono nell'ordine, dalla meno grave alla più grave: censura, sospensione dalle cariche sociali, sospensione dall'Associazione, radiazione.

1. Censura

Consiste in una censura scritta del comportamento del socio. La censura rimane annotata a verbale. Il socio che riceve una seconda censura entro due anni dalla prima è sospeso dall'Associazione per un periodo di un anno a partire dalla data della seconda censura.

2. Sospensione dalle cariche sociali.

Consiste nel divieto di assumere cariche sociali o nella sospensione da eventuali cariche sociali in atto per un periodo da un minimo di un anno a un massimo di due anni.

3. Sospensione dall'Associazione.

Consiste nella sospensione dell'iscrizione all'Associazione e della partecipazione alle sue attività per un periodo da un minimo di un anno a un massimo di due anni.

4. Radiazione.

Consiste nella perdita della qualità di socio. Si applica nel caso di indegnità morale del socio.

Approvato dal Consiglio Direttivo AIFM con delibera n. 52 del 05/11/2020.